

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

8.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIANTURCO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le Cancellerie giudiziarie. (<i>Modificato dal Senato</i>).	35

La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo, oltre al Presidente della Commissione, Consigliere nazionale Farinacci, i Consiglieri nazionali: De Marsico, Maggi e Piccone.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERME, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie. (*Modificato dal Senato*). (365-B)

FERME, *Relatore*, riferisce che la Commissione legislativa del Senato ha apportato due emendamenti al disegno di legge: uno all'articolo 2 ed un altro all'articolo 3.

Con l'emendamento apportato all'articolo 2, in vista dell'effetto retroattivo che vien dato alla legge, si accorda un termine per il ritiro dei depositi di valori bollati eseguiti presso le Cancellerie giudiziarie anteriormente alla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* e pertanto si precisa che le disposizioni della legge si applicano anche ai detti depositi, quando non siano stati ritirati entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

Con l'emendamento apportato all'articolo 3, viene chiarito che le norme necessarie per l'attuazione della legge saranno emanate ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, poichè, senza questa aggiunta, la dizione dell'articolo, come era stato precedentemente formulato, poteva lasciar credere che si trattasse di una delega particolare che venisse conferita al Ministro di grazia e giustizia e a quello delle finanze.

Trova opportuni i due emendamenti e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti i due articoli emendati.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 16.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie. (365-B)

ART. 1.

Si prescrive col decorso di tre anni il diritto alla restituzione dei valori bollati depositati presso le cancellerie giudiziarie a termini dell'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 e dell'articolo 2 del Regio decreto 17 luglio 1921, n. 995.

I valori non ritirati entro il termine suddetto sono devoluti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai depositi eseguiti anterior-

mente alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i quali non siano stati ritirati entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

ART. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle concernenti i modi di utilizzazione dei valori bollati devoluti all'Ente di previdenza.

